

CAMPER CLUB LA GRANDA
www.camperclublagranda.it
beppe@cnet.it

**I CORPI DI POLIZIA LOCALE NON POSSONO EFFETTUARE
ACCERTAMENTI FUORI DEI LORO TRACCIATI**

GIUDICE DI PACE DI COSENZA, SENTENZA DEL 15.06.2004 N° 1575

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA
SEZIONE SECONDA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, Avv. Domenico Suma,
assistito dal sottoscritto Cancelliere ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 2452/03/A R. G. A. C. vertente

T R A

A. A., nato a M. (Me) il 00/00/0000, domiciliato in Rende (Cs) al numero
civico 42 della via Crati nel Palazzo Pingitore – Condominio Partenone
presso lo studio dell'Avv. Rosa Anania, che lo rappresenta e difende per
procura a margine del presente ricorso

o p p o n e n t e

E

Comune di XXXXX, Ufficio Polizia Municipale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. G. C.

o p p o s t o

A V E N T E - A D - O G G E T T O

Opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del Codice della Strada

C O N C L U S I O N I - P E R - P A R T E - O P P O N E N T E

Voglia l'Onorevole Signor Giudice di Pace adito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il verbale di contravvenzione del Corpo di Polizia Municipale del Comune di XXXXX del 18 giugno 2003, protocollo XXXXX e numero XXXXX. Con vittoria delle spese di giudizio

C O N C L U S I O N I - P E R - P A R T E - O P P O S T A

Previa ed adottata ogni opportuna declaratoria del caso, contrariis reiectis, rigettare l'avversa domanda di opposizione ed annullamento dell'atto di accertamento e di contestazione di violazione al Codice della Strada, elevato e notificato dal Corpo della Polizia Municipale, oggetto della corrente impugnativa, dacché infondata in punto di fatto e di diritto giusta ragioni e causali d'appresso edotte. Con ogni più ampia salvezza e facoltà.

S V O L G I M E N T O - D E L - P R O C E S S O

Con ricorso depositato in Cancelleria il 17 luglio 2003, A. A. ha proposto opposizione al verbale protocollo XXXXX e numero XXXXX, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di XXXXX e notificato il 27 giugno – 01

luglio 2003, nel quale risulta accertata a mezzo apparecchiatura VELOMATIC 512 la violazione da parte del conducente l'autovettura di marca XXXXX e modello XXXXX, targata XXXXX, del limite di velocità vigente sulla Strada Statale XXXXX direzione Cosenza-Paola: detta autovettura procedeva alla velocità di settanta chilometri orari.

In atto introduttivo, il ricorrente ha censurato la legittimità dell'accertamento, deducendo che la Polizia Municipale non avrebbe potere di accertare sulla S.S. XXXXX le violazioni delle norme del Codice della Strada e che, in ogni caso, l'apparecchiatura Velomatic 512 non sarebbe idonea ad accertare la violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti del Corpo medesimo in quanto non approvata né omologata.

Il Comune di XXXXX si è ritualmente costituito in Cancelleria con comparsa depositata il 19 dicembre 2003, deducendo la correttezza del procedimento sanzionatorio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.

All'udienza del 27 aprile 2004, il ricorrente produceva lettera dell'ANAS S.p.A., protocollo numero XXXXX del 02 febbraio 2004, e precisava le conclusioni.

Alla successiva udienza del 15 giugno 2004, dopo breve discussione, la causa è stata decisa con sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI-DELLA-DECISIONE

La certificazione dell'ANAS S.p.A. prodotta dal ricorrente all'udienza del 27 aprile 2004 consente di desumere, in primo luogo, che il tratto di strada su cui è avvenuto l'accertamento appartiene alla stessa Società e non al Comune di XXXXX e, in secondo luogo, che il legittimo limite di velocità sul tratto di strada su cui è avvenuto l'accertamento è di novanta chilometri orari e non di cinquanta chilometri orari come asserisce la Polizia Municipale del Comune di XXXXX.

Di conseguenza, la velocità di marcia con cui l'autovettura condotta dal signor A. A. all'epoca dell'accertamento, rientra nel legittimo limite consentito dall'ente proprietario della strada.

L'opposizione quindi deve essere accolta ed il verbale annullato.

Rimane assorbito ogni altro motivo di censura.

(O M I S S I S)

P. Q. M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal signor A. A. in opposizione al verbale di contravvenzione del Corpo di Polizia Municipale del Comune di XXXXX del 18 giugno 2003, protocollo XXXXX e numero XXXXX, ogni altra eccezione e domanda disattesa, così decide:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il suddetto verbale;

condanna il Comune di XXXXX, in persona del suo Sindaco pro tempore, a rifondere il ricorrente delle spese e competenze di giudizio liquidate in € ...(omissis)...

Così deciso in Cosenza, addì 15 giugno 2004

Il Giudice di Pace: Avv. Domenico Suma

CASSAZIONE SEZ. I, SENTENZA 01.03.2002 N° 3019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C. C., a seguito di notifica, il 9 maggio 1998, di processo verbale relativo ad una violazione del codice della strada e della successiva emanazione di ordinanza- ingiunzione di pagamento della relativa sanzione pecuniaria, proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Lecce con ricorso depositato il giorno 8 settembre 1998.

Il Prefetto di Lecce, che aveva emesso l'ordinanza, non si costituiva, ma inviava documentazione.

Il Pretore, con sentenza depositata il 27 marzo 1999, notificava al Prefetto il 2 aprile 1999, accoglieva l'opposizione, per essere stato il verbale redatto dalla polizia municipale al di fuori della cinta urbana, e quindi fuori dall'ambito territoriale di competenza.

Il Prefetto di Lecce, con atto notificato il 1° giugno 1999, ha proposto

ricorso a questa Corte avverso la su detta sentenza, formulando un unico motivo di gravame.

La C. resiste con controricorso e ricorso incidentale, notificati il 6 luglio 1999.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti perché riguardanti la stessa sentenza e debbono essere decisi congiuntamente a norma dell'art. 335 c.p.c.

Con il ricorso principale si denuncia innanzitutto la violazione dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 e dell'art., 205 comma 2°, del codice della strada.

Si deduce che, secondo le norme suddette, competente a conoscere dell'opposizione a sanzione amministrativa è il Pretore del luogo in cui la violazione è stata accertata.

Nel caso di specie l'infrazione è stata commessa ed accertata a Scorrano, dalla polizia municipale di tale Comune, che si trova nel territorio di competenza della sezione distaccata di Maglie della Pretura di Lecce.

Si deduce altresì che la sentenza ha erroneamente ritenuto che i vigili urbani non abbiano poteri di accertamento delle infrazioni al codice della strada fuori del centro abitato, attribuendo l'art. 11 del codice della strada [1] e l'art. 5 della legge n. 65 del 1986 [2] tali poteri alla polizia municipale in tutto l'ambito del territorio comunale.

Con i controricorso e il ricorso incidentale la parte resistente riformula il motivo di opposizione non esaminato dalla sentenza impugnata perché ritenuto assorbito ed impugna la compensazione delle spese operata dal Pretore, perché ingiusta.

Il ricorso principale è fondato nei sensi appresso indicati.

Quanto al profilo attinente alla incompetenza del Pretore di Lecce, appare assorbente, per disattendere il fondamento, la circostanza che i rapporti fra sede principale delle Preture circondariali e le sue sezioni distaccate, così come quelli intercorrenti fra tali sezioni, si ponevano in termini di ripartizioni di affari nell'ambito di un unico ufficio giudiziario e non di competenza, con conseguente irrilevanza, a tali fini, dell'eventuale attribuzione di una controversia alla cognizione del Pretore della sede principale e non di quella distaccata (da ultimo Cass. 4 agosto 2000, n. 10243; 15 settembre 1999, n. 9824; 1 ottobre 1997, n. 9582).

Quanto al secondo profilo del motivo questa Corte (sentenza 15 marzo 2001, n. 3761), ha già affermato che l'esercizio delle funzioni di polizia stradale della polizia municipale possono essere legittimamente esercitate nell'intero territorio del Comune di appartenenza, senza distinzione tra centro abitato e residuo territorio comunale.

In proposito va osservato quanto segue.

A norma dell'art. 13, comma 3, della legge n. 689 del 1981 all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

L'art. 57 c.p.p. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria le guardie dei comuni, con competenza nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.

A norma dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986 (recante la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), il personale che svolge servizio di polizia municipale ha funzioni di polizia municipale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e, in particolare (comma 1, lett b), funzioni di polizia stradale, in correlazione con quanto stabilito dal codice della strada vigente, dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in tale norma al codice della strada del 1959.

In base al disposto dell'art. 3 della legge n. 65 del 1986, gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali nel territorio di competenza.

Questo, a norma dell'art. 4, comma 1°, n. 3, deve essere determinato nei regolamenti comunali nel senso che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza.

Questa disciplina generale, che identifica l'ambito territoriale di competenza della polizia municipale con il territorio comunale, deve ritenersi richiamata dall'art. 22 del regolamento di esecuzione del codice della strada del 1992, il quale dispone che i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del codice, in relazione agli ordinamenti ed ai regolamenti interni delle stesse.

Quanto alle specifiche disposizioni del codice della strada, l'art. 11, al comma 1, elenca così i servizi di polizia stradale: prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; rilevazione degli incidenti stradali; predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; scorta per la sicurezza della circolazione; tutela e controllo dell'uso della strada.

Lo stesso art. 11, al comma 3, dispone che ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati.

Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

Il successivo art. 12, al primo comma demanda l'espletamento dei servizi di polizia stradale, fra gli altri, ai corpi ed ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza il quale, come si è detto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 65 del 1986 è costituito dall'intero territorio comunale.

Il comma 3 dell'art. 11, sopra riportato, che in materia di servizi di polizia stradale li demanda al Ministro dell'interno, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto riguarda i centri abitati, non attiene alla delimitazione della competenza della polizia municipale in materia di servizi di polizia stradale, ma alla direzione e predisposizione dei relativi servizi,

come è fatto palese nell'ultima parte del comma, che riserva in ogni caso al Ministero il coordinamento dei servizi.

La norma va infatti interpretata in connessione sistematica con l'art. 1 della legge n. 65 del 1986, che in via generale attribuisce ai Comuni le funzioni di polizia locale ed al sindaco o all'assessore da lui delegato la direzione del servizio, cosicchè rivela la sua ratione limitare tale funzione direttiva all'espletamento del servizio nei centri abitati, attribuendola fuori di essi, ancorchè nel territorio comunale, al Ministro dell'interno, al quale spetta in ogni caso la funzione di coordinamento dei servizi.

Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita dall'art. 13 della legge n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che tale potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all'interno che fuori dai centri abitati.

Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell'ambito dell'intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essi compiuti in tale territorio, debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore, restando l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all'accertamento, influenti su detta competenza.

La sentenza deve essere pertanto cassata, in accoglimento del ricorso principale nei sensi anzi detti, con assorbimento del ricorso incidentale, dovendo il giudice di rinvio pronunciarsi sul motivo non esaminato nella sentenza impugnata perché ritenuto assorbito e nuovamente sulle spese in conseguenza della cassazione di detta sentenza.

Il giudice di rinvio, essendo state soppresse le Preture, va designato nel Tribunale di Lecce, che farà applicazione del sopra detto principio di diritto e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Lecce.

Roma, 19 ottobre 2001.

Depositata in Cancelleria il 1 marzo 2002.